

SCHEMA DI CONTRATTO

CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RICERCA E SVILUPPO PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ OPERATIVE PREVISTE DAL PROGETTO “PATRIMONIO CULTURALE E IMPRENDITORIA ECO-TURISTICA IN IRAQ: I SITI DI UR ED ERIDU” – AID 013268/01/0, FINANZIATO DALL’AGENZIA ITALIANA PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

CUP: F93C25000400006

ID GARA N: _____

CIG: _____

TRA

l’Università degli Studi Roma Tre (di seguito denominata anche “Università”), con sede in Roma, via Ostiense, 133, codice fiscale e partita I.V.A. 04400441004, legalmente rappresentata, secondo il disposto dell’art. 22 dello Statuto dell’Università, dal Direttore Generale, arch. Alberto Attanasio, nato a Roma il 26.3.1969, e domiciliato, per la carica, ove sopra;

E

_____, (di seguito denominato anche “Affidatario” o “Appaltatore”), con sede legale in _____ – codice fiscale e partita I.V.A. _____, legalmente rappresentata dal sig. _____, nato il _____, a _____, C.F. _____, domiciliato, per la carica, presso la sede dell’Affidatario, che interviene nel presente contratto in qualità di _____;

PREMESSO

- che all’esito dell’Avviso esplorativo prot. n. _____ n. _____/2025 per l’affidamento diretto del servizio di ricerca e sviluppo per lo svolgimento delle attività operative previste dal progetto “patrimonio culturale e imprenditoria eco-turistica in Iraq: i siti di Ur ed Eridu” – AID 013268/01/0, finanziato dall’Agenzia Italiana per la

SCHEMA DI CONTRATTO

Cooperazione allo Sviluppo, CUP F93C25000400006;

- che, con Decreto del Direttore Generale prot. n. _____, è stato disposto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D. Lgs. 36/2023, di seguito anche "Codice", l'affidamento del servizio di ricerca e sviluppo per lo svolgimento delle attività operative previste dal progetto "patrimonio culturale e imprenditoria eco-turistica in Iraq: i siti di Ur ed Eridu" – AID 013268/01/0, finanziato dall'agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo CUP F93C25000400006, a favore _____ per un importo di euro _____ oltre IVA di legge;

- che _____ ha prodotto la documentazione propedeutica alla sottoscrizione del presente contratto;

- che il Responsabile Unico di Progetto – RUP - è il dott. Ruben Rispoli;

TUTTO CIÒ PREMESSO

Le parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 – VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Contratto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto stesso.

Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del Contratto, ancorché non materialmente allegati, i seguenti documenti:

- l'avviso esplorativo prot. n. _____ del _____;

- la Documentazione amministrativa e l'Offerta prodotte acquisite al port. n. _____ del _____;

- l'Allegato tecnico.

Tutti i sopra citati documenti vincolano all'osservanza piena e incondizionata di tutti i patti e le condizioni in essi espressi. In caso di difformità tra le prescrizioni del presente

SCHEMA DI CONTRATTO

Contratto e i documenti sopra citati, dovranno considerarsi prevalenti le norme contrattuali.

ART. 2 – OGGETTO DEL CONTRATTO

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione delle attività operative previste dal progetto di terza missione oggetto del contratto. Le prestazioni includono:

- l'avvio dell'identificazione dei centri e dei servizi locali per l'ecoturismo e lo sviluppo economico;
- l'organizzazione operativa in loco;
- la produzione di materiali audiovisivi grezzi a documentazione delle attività fin dal lancio dell'iniziativa;
- il supporto al *team* di ricerca durante le attività di documentazione;
- l'organizzazione dell'evento di lancio;
- le funzioni operative e di presidio territoriale indispensabili nella fase iniziale del progetto. Tali attività sono funzionali al conseguimento del Risultato 4 del progetto e costituiscono parte integrante dei deliverable e dei KPI, ovvero, l'aumento della "capacità delle imprese e delle organizzazioni di offrire servizi nel settore del turismo sostenibile nel Governatorato di Thi Qar".

ART. 3 – DURATA MODALITA' DEL CONTRATTO

Il servizio avrà una durata massima pari a 12 (dodici) mesi decorrenti dalla data di avvio delle attività, con possibilità di conclusione anticipata in caso di completamento delle prestazioni previste dal piano operativo di progetto.

ART. 4 – VALORE DEL CONTRATTO

L'importo dell'appalto è pari ad euro _____ oltre IVA di legge e altri oneri se dovuti. Trattandosi di un appalto di un servizio di natura intellettuale non è necessario, per questa Stazione appaltante indicare i costi della manodopera, né il contratto collettivo

SCHEMA DI CONTRATTO

applicato e l'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a euro 0,00.

Sono a carico dell'Affidatario, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e rischi per lo svolgimento del servizio, nonché ogni altra attività che si rendesse necessaria per l'esecuzione delle prestazioni a perfetta regola d'arte.

ART. 5 – PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO

Il corrispettivo contrattuale potrà essere fatturato con canone bimestrale posticipato.

Il primo pagamento potrà avvenire a 30 giorni, previa presentazione della documentazione tecnica relativa alle attività svolte e a seguito del rilascio del certificato di regolare esecuzione da parte del RUP e della contestuale autorizzazione all'emissione della relativa fattura in formato elettronico, in ottemperanza al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 55 del 3 aprile 2013.

La fattura, intestata all'Università degli Studi Roma Tre, via Ostiense, n. 133 – 00154, Roma, codice fiscale e P.I. n. 04400441004, dovrà riportare il riferimento al contratto stipulato, l'oggetto del servizio, il C.I.G, il CUP e il Codice Univoco: 6G6L4L – Area Contratti e il codice IBAN beneficiario del pagamento.

Fermo restando quanto sopra indicato, l'Università effettuerà il pagamento della fattura entro trenta giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento della stessa, previo rilascio e verifica con esito positivo del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), accreditando i relativi importi sul conto corrente bancario comunicato ai sensi della l. 136/20210.

Sulla fattura sarà applicata la trattenuta dello 0,5% ai sensi dell'art. 11 comma 6 del Codice. Lo svincolo delle ritenute di garanzia operate sull'importo netto progressivo delle prestazioni ai sensi dell'art. 11, comma 6, del Codice, avverrà soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'emissione da parte del RUP del certificato di verifica di

SCHEMA DI CONTRATTO

conformità finale, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

ART. 6 – REVISIONE DEI PREZZI

Trattandosi di un servizio la cui durata massima è di 12 mesi, non trova applicazione la disciplina della revisione dei prezzi

ART. 7 - VARIAZIONI DELLE OPERE PROGETTATE

Non sono previsti rinnovi. Non sono previste opzioni. Secondo quanto definito al paragrafo 3.2 dell'Avviso esplorativo.

ART. 8 – OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI – CLAUSOLA

RISOLUTIVA ESPRESSA

Ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010, l'Affidatario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge stessa. A tal fine, tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto dovranno essere effettuati sul conto corrente "dedicato" comunicato e acquisito al protocollo di Ateneo con il n. _____, anche non in via esclusiva.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto.

Art. 9 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Ai sensi dell'art. 119, comma 1, del Codice, è fatto assoluto divieto all'Affidatario di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità della cessione stessa.

In caso di inadempimento da parte dell'Affidatario degli obblighi di cui al presente articolo, l'Università potrà risolvere di diritto il contratto, fermo restando il risarcimento del danno.

ART. 10 – DIVIETO DI SUBAPPALTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

[da inserire se l'Appaltatore non ha dichiarato di volersi avvalere del subappalto]

SCHEMA DI CONTRATTO

Non essendo stato richiesto in sede di presentazione dell'offerta, è fatto divieto all'Appaltatore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente contratto. In caso di violazione del suddetto divieto da parte dell'Appaltatore, l'Università potrà risolvere di diritto il contratto, ai sensi del successivo art. 16, fermo restando il risarcimento del danno.

Oppure

ART. 10 BIS – SUBAPPALTO

[da inserire se l'Appaltatore ha dichiarato di volersi avvalere del subappalto]

L'Appaltatore ha dichiarato in sede di offerta l'intenzione di affidare in subappalto, ai sensi della vigente normativa, le seguenti prestazioni _____, nella misura del _____%.

Il subappalto è consentito secondo le modalità previste dall'art. 119 del Codice. L'Università non provvederà al pagamento diretto di subappaltatori, cottimisti, prestatori di servizi o fornitori di beni, ad eccezione dei casi previsti dall'art. 119, comma 11, del Codice. In quest'ultimo caso, l'Appaltatore dovrà trasmettere all'Università, tempestivamente e comunque entro 20 (venti) giorni dall'emissione di ciascun Certificato di regolare esecuzione, una comunicazione che indichi la parte delle prestazioni eseguite dai subappaltatori o dai cottimisti, specificando i relativi importi. In tutti gli altri casi, i pagamenti verranno effettuati all'Appaltatore, che dovrà trasmettere alla Stazione appaltante entro 20 (venti) giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate emesse dal subappaltatore.

ART. 11 – GARANZIA DEFINITIVA

Ai sensi dell'art. 53 del Codice, l'Appaltatore ha provveduto a costituire la garanzia definitiva per una somma di euro _____, mediante polizza fidejussoria _____, emessa _____ in data _____

SCHEMA DI CONTRATTO

ART. 12 – SICUREZZA SUL LAVORO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

L’Affidatario, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara di essere perfettamente a conoscenza del regime di sicurezza del lavoro in cui si colloca il l’appalto, ai sensi del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., e di obbligarsi, a propria cura e spese, all’osservanza delle norme vigenti nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate, in materia di tutela dell’igiene e sicurezza nel lavoro, per tutte le attività che svolgerà per conto dell’Università. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, resteranno ad esclusivo carico dell’Affidatario, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale e l’Affidatario non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tal titolo nei confronti dell’Università, assumendosene ogni relativa alea.

In caso di inadempimento agli obblighi di cui al presente articolo, l’Università potrà risolvere di diritto il contratto.

ART. 13 – OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL’AFFIDATARIO

Per quanto riguarda oneri, obblighi e responsabilità dell’Affidatario, si rimanda integralmente alle norme di legge.

ART. 14 - OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

L’esecuzione del contratto è soggetta all’esatta osservanza di tutte le disposizioni di legge vigenti in materia di appalti pubblici.

L’appalto è, inoltre, soggetto all’osservanza della normativa in materia di tutela della riservatezza, di salvaguardia dell’occupazione, dei Contratti Collettivi Nazionali del Lavoro vigenti per l’area dell’appalto, di ogni altra normativa cui le Specifiche tecniche

SCHEMA DI CONTRATTO

facciano, anche implicitamente, riferimento, nonché di quanto previsto nel vigente "Regolamento Amministrazione, Finanza e Contabilità" dell'Università.

L'Appaltatore si impegna a far osservare ai propri collaboratori che svolgono a qualsiasi titolo la propria attività in favore dell'Università, gli obblighi di condotta previsti dal "Codice di comportamento e di disciplina dei dipendenti dell'Università degli Studi Roma Tre", consultabile sul sito web istituzionale dell'Università al seguente indirizzo Internet:

[Codice di comportamento e di disciplina dei dipendenti dell'Università degli Studi Roma Tre](#)

che deve essere trasmesso ai medesimi collaboratori a cura dell'Appaltatore, ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62. In caso di violazione degli obblighi derivanti dal predetto Codice di comportamento, l'Università procederà alla risoluzione *ipso iure* del presente contratto ai sensi del citato art. 2 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, con le modalità di cui all'art. 16 del presente contratto.

ART. 15 – INADEMPIMENTI E PENALI – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Premesso che l'applicazione delle penali non esclude il diritto della Stazione Appaltante di pretendere il risarcimento di eventuali ulteriori spese e danni per le violazioni e le inadempienze che si risolvano in una non corretta esecuzione del contratto, l'Università si riserva di applicare le penali nei casi e con le modalità di seguito descritte.

In relazione all'applicazione delle penali, si richiama l'art. 126, comma 1 del Codice, secondo cui *"I contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o delle prestazioni contrattuali. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera"*

SCHEMA DI CONTRATTO

compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale".

Nel caso in cui l'Appaltatore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel contratto, la Stazione Appaltante applicherà le predette penali sino al momento in cui il contratto inizierà a essere eseguito in modo conforme alle disposizioni contrattuali.

L'Università procederà alla contestazione di eventuali inadempienze che diano luogo a penale attraverso comunicazione in forma scritta da parte del Responsabile Unico di Progetto, tramite PEC. Nella contestazione sarà indicato il termine perentorio entro il quale l'inadempienza deve essere rimossa. Entro il medesimo termine l'Appaltatore potrà fornire le proprie controdeduzioni scritte, tramite PEC. Il Responsabile Unico di Progetto può valutare di rinunciare all'applicazione della penale qualora le controdeduzioni dell'Appaltatore evidenzino la giustificazione documentata della sussistenza di casi di forza maggiore o, comunque, l'assenza di colpa o responsabilità dell'Appaltatore stesso.

Qualora non sia possibile il recupero di eventuali spese per il risarcimento di danni o penali, l'Università procederà all'escussione della garanzia di cui all'art. 11 del presente contratto. Qualora l'importo complessivo delle penali ecceda il limite del 10% dell'importo contrattuale, l'Università avrà la facoltà di risolvere il contratto ai sensi del successivo art. 16 e di intervenire direttamente o tramite altra impresa per l'espletamento dell'appalto. In tal caso, non verranno riconosciuti all'Appaltatore oneri a qualsiasi titolo, fermo restando il diritto da parte dell'Università di richiedere il risarcimento per i danni di qualsiasi genere derivati dalle inadempienze

SCHEMA DI CONTRATTO

dell'Appaltatore.

ART. 16 – RISOLUZIONE E CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE

Fermo restando quanto previsto dall'art. 122 del Codice, l'Università potrà procedere in pieno diritto alla risoluzione immediata *ipso iure* del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile nei casi di inadempimento per le ipotesi previste agli artt. 8, 9, *se del caso*, 10, 11, 14 e 15 del presente contratto. Nelle richiamate fattispecie, la risoluzione si intende operante di diritto allorché l'Università notifichi all'Appaltatore la propria intenzione di avvalersi della presente clausola contrattuale salvo, in ogni caso, il diritto al risarcimento dei danni.

Per tutto quanto riguarda le ulteriori cause e le modalità di risoluzione del presente contratto, si richiama quanto prescritto dalla normativa attualmente vigente.

ART. 17 – RECESSO

L'Università può recedere dal presente contratto nei casi e con le modalità previste dall'art. 123 del Codice, dandone preavviso alla controparte a mezzo PEC, da inoltrarsi almeno venti giorni prima della data di recesso.

ART. 18 – RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per eventuali controversie che dovessero insorgere tra l'Affidatario e l'Università nell'applicazione del presente contratto, le parti dichiarano espressamente di riconoscere la competenza esclusiva del Foro di Roma. È escluso il ricorso all'arbitrato.

ART. 19 – NORME SOPRAVVENUTE

Le clausole contrattuali sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente.

ART. 20 – COMUNICAZIONI TRA LE PARTI

Ogni comunicazione tra le Parti connessa al presente contratto dovrà essere effettuata

SCHEMA DI CONTRATTO

per iscritto e si intenderà validamente conosciuta da parte del destinatario ove indirizzata ai seguenti recapiti:

se all’Affidatario - PEC: _____ ;

se all’Università – PEC: contratti.procedura.negoziale@ateneo.uniroma3.it ;

oppure ad ogni eventuale diverso indirizzo tempestivamente comunicato in conformità a quanto sopra; in mancanza di tempestivo avviso, le comunicazioni saranno considerate validamente rese agli indirizzi indicati nel presente articolo.

ART. 21 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L’Affidatario è consapevole che l’Università provvederà al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del D.lgs. 196/2003, del D.P.C.M. 148/2021 e dei relativi atti di attuazione, secondo quanto riportato nell’apposita scheda informativa consultabile sul sito internet della Stazione appaltante, al seguente indirizzo: <http://www.uniroma3.it/privacy/> nella sezione “Informativa per i fornitori ed enti”.

ART. 22 – SPESE

Tutte le spese inerenti alla stipula del presente contratto, ivi compresa l’imposta di bollo, sono a carico dell’Affidatario. Tutti i corrispettivi previsti dal contratto sono da considerarsi al netto di qualsiasi diritto, tributo, imposta e relative addizionali presenti e future i cui oneri sono a carico dell’Università, salvo che non siano espressamente posti, dalla legge o dal contratto, a carico dell’Affidatario e senza facoltà di rivalsa. Il presente contratto è stipulato in modalità elettronica ed è soggetto a registrazione in caso d’uso e in misura fissa ai sensi degli articoli 5, 6, 39 e 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e ss.mm. ii..

Le eventuali spese di registrazione sono a carico della parte che la richieda.

SCHEMA DI CONTRATTO

Per l'Università degli Studi Roma Tre

Il Direttore Generale

arch. Alberto Attanasio

Per _____

Il Legale rappresentante

Dichiarazione ai sensi dell'art. 1341 del Codice civile – Le parti dichiarano di approvare espressamente ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, comma 2 del Codice Civile le clausole contenute negli articoli 8 (“Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari – Clausola risolutiva espressa”), 9 (“Divieto di cessione del contratto – Clausola risolutiva espressa”), *se del caso*, 10 (“Divieto di subappalto – Clausola risolutiva espressa”), 12 (“Sicurezza sul lavoro – Clausola risolutiva espressa”) 14 (“Osservanza delle leggi e dei regolamenti – Clausola risolutiva espressa”), 15 (“Inadempimenti e penali – Clausola risolutiva espressa”), 16 (“Risoluzione e clausole risolutive espresse”), 17 (“Recesso”).

Per l'Università degli Studi Roma Tre

Il Direttore Generale

arch. Alberto Attanasio

Per _____

Il Legale rappresentante